

N. 2054/16 R.G. notizie di reato

Sent. N. 1129/2016

N. 1224/16 R. G.I.P.

Data del deposito 09.11.2016

Stralcio dal N. R.G. notizie di reato

Divenuta irrevocabile il

N. R. G.I.P.

Trasmesso estratto al PM
per l'esecuzione il

Scheda il

Mod. 3 SG n.



TRIBUNALE DI TRAPANI
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

SENTENZA A SEGUITO DI GIUDIZIO ABBREVIATO

AI SENSI DELL'ART. 442 C.P.P.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

All'udienza camerale del 9 novembre 2016 il G.I.P. dott.ssa Caterina BRIGNONE,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

ABDALLAH Ahmad, nato in Sudan (ES) il 01.01.1993, sedicente - (C.U.I.).
Attualmente sottoposto per questa causa alla misura cautelare della custodia in
carcere presso la Casa Circondariale di Palermo "Pagliarelli".

- Arresto e custodia in carcere il 12.04.2016.

Detenuto - presente

IMPUTATO

del delitto di cui agli artt. 110 c.p. e art. 12, commi 3 lett. a), b), d), 3 bis e 3 ter lett.
b) D.Lgs. 25 luglio 1998 n.286 e art. 4 L. 16 marzo 2006 n. 146, perché, in concorso
con soggetti non identificati, compiva atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso
nel territorio dello Stato di circa 345 migranti clandestini di varie nazionalità,
effettuando poi il trasporto di tali soggetti a bordo di una imbarcazione in legno di
cui assumeva il comando, partito in data 11 aprile 2016 dalla città libica di Sabrata
(situata nei pressi di Zuara) e soccorso mentre si trovava in navigazione verso l'Italia
dalla Nave Ubaldo DICIOTTI della Guardia Costiera che, su disposizione della
centrale operativa del Corpo della Capitaneria di Porto, conduceva i migranti
soccorsi nel porto di Trapani. Con l'aggravante della condotta relativa all'ingresso e
alla permanenza nel territorio dello Stato di più di cinque persone;

con l'aggravante dell'esposizione al rischio di vita per le persone trasportate su una imbarcazione priva di ogni necessaria dotazione di sicurezza, del tutto inadeguata in relazione al numero dei migranti ed alle condizioni del mare;

con l'aggravante del reato commesso da più di tre persone;

con l'aggravante che alla commissione del delitto dava il proprio contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in Libia e in Italia;

In territorio libico, in acque internazionali ed in Trapani tra il 25 ed il 27 aprile 2016.

Con l'intervento del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore della repubblica dott.ssa Rossana PENNA.

Del difensore dell'imputato:

- **avv. Agatino SCARINGI** del Foro di Trapani, di fiducia con procura speciale - **presente.**


Le parti hanno adottato le seguenti conclusioni:

- Pubblico Ministero:

- chiede la condanna dell'imputato ABDALLAH Ahmad alla pena di anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 3.000.000 di multa, previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114.

- Imputato:

- l'avv. Agatino SCARINGI, difensore di fiducia dell'imputato ABDALLAH Ahmad, nell'interesse del proprio assistito chiede in via preliminare dichiararsi il difetto di giurisdizione dello Stato Italiano ex art. 20 c.p.p.; chiede nel merito l'assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste; in subordine riconoscersi la scriminante di cui all'art. 54 c.p.; in ulteriore subordine il minimo della pena con i benefici di legge.



- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -

All'udienza del 21 settembre 2016 – fissata con decreto del giorno 8 agosto 2016, a seguito della richiesta del difensore e procuratore speciale dell'imputato ABDALLAH Ahmad di definire il procedimento nelle forme del rito abbreviato –, il giudice, *ex art.* 441, comma 5, c.p.p., ritenendolo necessario ai fini del decidere, disponeva l'audizione di OUCRIF Noureddine, LFENIKI Karim, BRAOUS Yassine e MOUSSAOUI Oussama, tutti soggetti da esaminare nella veste di indagati potenziali di reato connesso.

All'udienza del successivo 26 ottobre, si procedeva all'esame del LFENIKI *ex art.* 210 c.p.p.; veniva, quindi, revocata l'ordinanza ammissiva della prova orale coi restanti soggetti, risultati, di fatto, irreperibili.

All'udienza del 9 novembre 2016, le parti formulavano ed illustravano le rispettive conclusioni ed il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronunciava la presente sentenza.

- MOTIVI DELLA DECISIONE -

1. Ricognizione delle prove utilizzabili

ABDALLAH Ahmad è chiamato a rispondere del delitto di cui all'art. 12, comma 3, lett. a) e b), e commi 3*bis* e 3*ter*, lett. b), D.Lgs. n. 286/1998.

Prima di procedere alla disamina del contenuto delle risultanze in atti, è imprescindibile circoscrivere il materiale probatorio utilizzabile ai fini del decidere.

Ed invero, nella prima fase delle indagini, sono stati sentiti a sommarie informazioni OUCRIF Noureddine, LFENIKI Karim, BRAOUS Yassine, MOUSSAOUI Oussama ed AL HOR AFTIKAR, i quali tutti hanno reso dichiarazioni accusatorie nei confronti dell'odierno imputato, riconosciuto in foto ed additato come colui che aveva condotto l'imbarcazione carica di

migranti dalle coste libiche fino al momento del soccorso (cfr. c.n.r. del 13 aprile 2016, con allegati).

Nel corso dell'incidente probatorio tenutosi il primo giugno 2016, sono stati esaminati in qualità di testimoni LFENIKI Karim, BRAOUS Yassine e MOUSSAOUI Oussama, mentre è stata revocata l'ordinanza ammissiva delle prove relativamente alle testimonianze di OUCRIF Nouredine ed AL HOR AFTIKAR, frattanto divenuti irreperibili.

Il pubblico ministero ed il giudice della cautela, dell'incidente probatorio e del decreto di giudizio immediato hanno, quindi, mostrato di aderire all'impostazione che vuole i migranti trasportati che rendano dichiarazioni accusatorie nei confronti del c.d. "scafista" quali soggetti non indagabili, sul presupposto – esplicitato nel decreto di giudizio immediato – che «gli stessi non sono autori di condotte antiggiuridiche, non essendo penalmente rilevante la fattispecie tentata della contravvenzione di cui all'art. 10bis D.Lgs. n. 286 del 1998».

Il tema è delicato e controverso e si registrano, nella giurisprudenza di merito e di legittimità, orientamenti contrastanti, con la conseguenza che gli stranieri trasportati vengono sentiti, talora, quali persone informate sui fatti (cfr.: Cass., 18 aprile 2016, n. 1383; Cass., 1 ottobre 2015, n. 2595; Cass., 21 settembre 2011, n. 2701;) e, talaltra, quali indagati del reato di ingresso irregolare nel territorio dello Stato (cfr.: Cass., 17 marzo 2016, n. 25613; Cass., 22 maggio 2014, n. 37215; Cass., 10 maggio 2012, n. 22643, *Andrietes*, CED 252741).

Il primo orientamento è sorretto da stringate motivazioni che ravvisano, nell'ingresso in Italia avvenuto a seguito di operazioni di soccorso in mare nell'ambito di attività di polizia marittima e giudiziaria, un mero tentativo non punibile di contravvenzione, sul presupposto che l'ultima parte della condotta – ossia proprio l'approdo nel territorio italiano – dipenda da un intervento esterno tale da interrompere la sequenza causale programmata e diretta alla consumazione del reato (così: Cass., 21 settembre 2011, n. 2701, *cit.*, ove si legge:

«basti la considerazione che i tre cittadini extracomunitari (...), sulle cui dichiarazioni rese alla P.G è fondato in molta parte, anche se non solo, il grave quadro indiziario valutato dai giudici di merito non potevano e non possono essere considerati imputabili del reato di cui all'art. 10bis del D.Lvo. 25.7.1998 n. 286 (...). Infatti il loro ingresso nel territorio dello Stato non si è realizzato in violazione delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione ma è avvenuto nell'ambito delle attività di polizia giudiziaria e polizia marittima (...), a seguito delle quali, non senza difficoltà ed anche facendo uso delle armi, era stato prima inseguito, poi abbordato e fermato un motopesca di nazionalità non italiana a bordo del quale si trovavano diversi stranieri, tra cui i tre testimoni. Il peschereccio era stato, quindi, scortato, con le persone trovate a bordo, sino al porto di Pozzallo per gli accertamenti e l'espletamento delle altre attività resesi necessarie, tra le quali anche l'assunzione a sommarie informazioni testimoniali dei soggetti informati sui fatti perché presenti a bordo del natante. Se anche i tre stranieri sentiti a sommarie informazioni dalla polizia giudiziaria erano chiaramente intenzionati – ed in tal senso avevano posto in essere le attività necessarie ed univocamente orientate a raggiungere lo scopo – a fare ingresso, e forse anche a trattenersi nel territorio italiano senza l'osservazione delle disposizioni del D.Lvo. 25.7.1998 n. 286, la loro condotta sino all'intervento delle unità navali della guardia di finanza – dopo il quale l'ingresso nel territorio italiano non è stato volontario ma coatto – non ha raggiunto la soglia della imputabilità in relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 10bis del D.Lvo. n. 286/1998 per il quale, in quanto fattispecie contravvenzionale, non è prevista la punibilità del tentativo»; Cass., 1 ottobre 2015, n. 2595, *cit.*, nella quale – richiamato il precedente del 2011 sopra citato – si aggiunge che, «se pure deve convenirsi, con la difesa dell'indagato, che nella prassi risulta ormai frequente l'eventualità che dei partecipi ad organizzazioni criminali dedite al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina provvedano a trasportare dei cittadini extra-comunitari, provenienti dall'estero, a bordo di navi "madre" e che costoro, come avvenuto nel caso in esame, abbandonino i predetti in acque internazionali, su natanti inadeguati a raggiungere le coste italiane, allo scopo di provocare l'intervento dei soccorritori che li condurranno in territorio italiano, occorre però precisare, per un verso,



che la normativa vigente punisce, intanto, tali condotte criminali, che integrano il delitto di procurato ingresso illegale nel territorio dello Stato di cittadini extra-comunitari (...); per altro verso, che la sanzionabilità di tali condotte delittuose non implica, comunque, che lo Stato, con la previsione della norma incriminatrice di cui all'art. 10**bis** D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, così come formulata, abbia inteso sanzionare penalmente anche il migrante che faccia sì materialmente ingresso in Italia, ma in quanto ivi trasportato dai soccorritori, risultando le due condotte, sul piano materiale, assolutamente non omogenee e compatibili»; Cass., 18 aprile 2016, n. 1383, secondo cui «l'ipotesi contravvenzionale non consentiva di configurare il tentativo d'ingresso illegale. Non poteva, d'altro canto, ipotizzarsi nei loro confronti che il pericolo di vita cui era conseguita l'azione di salvataggio che ne aveva comportato l'ingresso e la permanenza per motivi umanitari nel territorio dello Stato fosse stata evenienza dagli stessi prevista e artatamente creata; e ineccepibilmente si è rilevato che, in ogni caso, il fatto che la Procura della Repubblica (...) avesse negato il nulla osta all'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale e reso parere favorevole per la concessione del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. n. 286 del 1998, non consentiva di ritenere, quantomeno allo stato, né illegale né tantomeno illecita la loro permanenza sul suolo nazionale»).

A ben guardare, però, tale argomento si palesa debole, se non inconsistente. È, infatti, dato di esperienza che l'arrivo in Europa quale conseguenza di operazioni di soccorso internazionale è l'esito previsto e voluto dei "viaggi della speranza", organizzati, a scopo di lucro, da soggetti senza scrupoli ed affrontati da migranti che – convinti di non avere alternative per un futuro migliore – si espongono al rischio della vita, salpando a bordo di malconce imbarcazioni stracariche di persone, prive di dispositivi di sicurezza e spesso condotte da improvvisati timonieri.

Allora, è giocoforza ritenere che l'opzione ermeneutica che nega ai migranti la veste di indagati di reato connesso abbia alla base, più che argomenti strettamente giuridici, ragioni pratiche, preoccupazioni umanitarie e fors'anche

una presa di distanza dall'opzione di politica criminale sottesa alla previsione di cui all'art. 10*bis* D.Lgs. n. 286/1998. Attribuire ai migranti la qualità di semplici persone informate consente, infatti, di contenere i costi – che crescerebbero in misura esponenziale laddove si dovesse assicurare loro l'assistenza difensiva dalle prime audizioni fino alla conclusione del procedimento – e di non avviare inutili procedimenti penali a carico di migliaia di stranieri, spesso arrivati sul territorio italiano sulla spinta dello stato di necessità o decisi a dirigersi in altro Stato o comunque a far perdere le proprie tracce il prima possibile.

Ciò posto, in attesa che la Corte regolatrice esprima un indirizzo univoco, questo giudice – dovendo prescindere da considerazioni umanitarie, pratiche e di politica criminale, che pur potrebbero rendere auspicabili soluzioni diverse, e dovendosi attenere al quadro normativo vigente – ritiene che, *de iure condito*, i migranti trasportati che abbiano reso dichiarazioni accusatorie nei confronti dello “scafista” vadano considerati indagati potenziali del reato di cui all'art. 10*bis* D.Lgs. n. 286/1998, connesso *ex art.* 12, lett. c), c.p.p. con quello di cui all'art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 286/1998.

Infatti, la contravvenzione di cui al citato art. 10*bis* – per quanto odiosa possa apparire ad alcuni – è comunque norma dell'ordinamento vigente, che incrimina, tra l'altro, la condotta dello straniero che faccia ingresso nel territorio dello Stato in violazione della legge, a prescindere, dunque, da come detto ingresso sia avvenuto. Del resto, che l'ingresso in Europa grazie alle operazioni di salvataggio e soccorso in mare sia il modo normale per varcare le frontiere del Vecchio continente viene pacificamente riconosciuto in quelle sentenze della Corte regolatrice – cui questo giudice aderisce – che affermano la giurisdizione italiana per il reato di all'art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 286/1998 (cfr., tra le altre, Cass., 22 dicembre 2015, n. 11165, Almagasbi, CED 266430, ove si precisa che, «in tema di immigrazione clandestina, la giurisdizione nazionale è configurabile anche nel caso in cui il trasporto dei migranti – avvenuto in violazione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 286 del 1998 a bordo di una imbarcazione priva di bandiera e, quindi, non appartenente ad

alcuno Stato, secondo la previsione dell'art. 110 della Convenzione di Montego Bay delle Nazioni Unite sul diritto del mare – sia stato accertato in acque extraterritoriali, ma, successivamente, nelle acque interne e sul territorio nazionale si siano verificati, quale evento del reato, l'ingresso e lo sbarco dei cittadini extracomunitari per l'intervento dei soccorritori, quale esito causalmente collegato all'azione e previsto in considerazione delle condizioni del natante». In motivazione, si argomenta che costituisce «un dato acquisito come la richiesta di soccorso in mare, in ragione dello stato del natante o delle condizioni del mare, sia uno strumento previsto e voluto per conseguire il risultato prefisso dello sbarco sulle coste italiane. Attività di soccorso cui ogni Stato è tenuto in forza di convenzioni internazionali (convenzione di Londra del 1 novembre 1974, ratificata con legge 313 del 1980; convenzione di Amburgo del 27 aprile 1979, ratificata con legge 3 aprile 89 numero 147; convenzione di Montego Bay). Lo sbarco dei migranti, apparentemente conseguenza dello stato di necessità che ha determinato l'intervento dei soccorritori, non è altro che l'ultimo segmento di una attività *ab initio* pianificata, costituente il raggiungimento dell'obiettivo perseguito dall'associazione e l'adempimento dell'obbligo assunto verso i migranti. La condotta dei trafficanti non può essere frazionata, ma deve essere valutata unitariamente e (...) si deve considerare mirata ad un risultato che viene raggiunto con la provocazione e lo sfruttamento di uno stato di necessità. La volontà di operare in tale senso anima i trafficanti fin dal momento in cui vengono abbandonate le coste africane in vista dell'approdo in terra siciliana, senza soluzione di continuità, ancorché l'ultimo tratto del viaggio sia apparentemente riportabile all'operazione di soccorso, di fatto artatamente stimolato a seguito della messa in condizione di grave pericolo dei soggetti, strumentalmente sfruttata. La condotta posta in essere in acque extraterritoriali si lega idealmente a quella da consumarsi in acque territoriali, dove l'azione dei soccorritori nella parte finale della concatenazione causale può definirsi l'azione di un autore mediato, costretto ad intervenire per scongiurare un male più grave (morte dei clandestini), che così operando di fatto viene a realizzare quel risultato (ingresso di clandestini nel nostro paese) che la previsione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12 intende scongiurare. Il nesso di causalità non può dirsi interrotto dal fattore

sopravvenuto (intervento dei soccorritori) inseritosi nel processo causale produttivo dell'evento poiché non si ha riguardo ad evento anomalo, imprevedibile o eccezionale, ma a fattore messo in conto dai trafficanti per sfruttarlo a proprio favore e provocato». Nello stesso senso: Cass., 11 marzo 2014, n. 18354).

Condivise le superiori considerazioni, coerenza vuole, rispetto alla posizione del migrante, che a questi vada ascritto non il semplice tentativo della contravvenzione di cui all'art. 10*bis* D.Lgs. n. 286/1998 – in quanto tale non punibile – bensì il corrispondente reato consumato, per il quale il migrante deve essere iscritto nel registro degli indagati. Peraltro, non è revocabile in dubbio – a seguito dell'intervento chiarificatore sul punto delle Sezioni Unite del Supremo Collegio – che «spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni (...) vengano rese» (Cass., S.U., 25 febbraio 2010, n. 15208, Mills, CED 246584).

Nell'ambito del procedimento per il reato di cui all'art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 286/1998, quindi, il migrante trasportato che abbia fatto ingresso illegale nel territorio dello Stato e renda dichiarazioni accusatorie nei confronti dello scafista deve essere sentito con le garanzie previste dalla legge per l'indagato di reato connesso, a prescindere dal fatto che il pubblico ministero abbia provveduto o meno all'iscrizione del predetto soggetto nel registro degli indagati.

Sono, infatti, di tutta evidenza e non possono essere revocati in dubbio la connessione e l'inscindibile collegamento probatorio tra il reato di ingresso illegale nel territorio dello stato, ascrivibile ai migranti trasportati, e quello di cui all'art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 286/1998, contestato a colui od a coloro che ne abbiano governato la traversata. Di conseguenza, ai migranti che rendano dichiarazioni vanno riconosciuti il diritto all'assistenza di un difensore ed il diritto a ricevere gli avvisi di cui all'art. 64, comma 3, c.p.p., in mancanza dei

quali scatta la sanzione di inutilizzabilità prevista dagli artt. 63, comma 2, e 64, comma 3bis, c.p.p. (sul punto, cfr. Cass., 10 maggio 2012, n. 22643, Andriettes, CED 252741, *cit.*, che, rilevando la mancanza degli avvisi, ha ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni accusatorie rese alla polizia giudiziaria, da soggetti raggiunti da elementi indiziari per il reato di ingresso clandestino nel territorio dello Stato di cui all'art. 10bis D.Lgs. n. 286 del 1998, nei confronti dell'indagato, chiamato a rispondere di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina proprio nei confronti dei dichiaranti).

Del resto, non si dimentichi che l'art. 63 c.p.p. «individua in favore delle persone raggiunte da indizi di reità una serie di cautele e sanzioni che sono preposte non solo alla tutela del diritto di difesa del dichiarante, ma anche a garanzia della genuinità del procedimento di formazione della prova. In particolare, il regime di cui al comma 1, prevedendo la sospensione dell'esame, l'avviso di facoltà di nomina di un difensore e la inutilizzabilità delle dichiarazioni pregresse, è specificamente rivolto ad evitare che possa ritorcersi ai danni dello stesso dichiarante il racconto da lui prima reso senza la adeguata assistenza tecnica. Invece, nella ipotesi in cui l'autorità procedente sia già a conoscenza degli indizi di reità emersi a carico della fonte orale e ciò nonostante proceda alla sua audizione si configura la più severa disciplina fissata dal comma secondo dello stesso articolo che formalmente estende la sanzione di inutilizzabilità *erga omnes* a tutte le ipotesi in cui la persona, sin dall'inizio, doveva essere sentita in qualità di imputato o persona sottoposta alle indagini. La *ratio* sottesa a tale regime mira ad introdurre un efficace deterrente (per l'appunto la inutilizzabilità assoluta) rispetto a possibili patologici mercanteggiamenti tra le autorità inquirenti e il soggetto raggiunto da indizi di reità che possano oggettivamente condizionarne il racconto sotto il profilo della genuinità. In buona sostanza, il legislatore introducendo una forma di inutilizzabilità patologica intende evitare che in siffatta ipotesi il proपालante, avendo contezza della sussistenza di indizi a suo carico e della conoscenza di essi da parte della Autorità procedente, si senta indotto a dichiarazioni

accusatorie, compiacenti o negoziate a carico di terzi, rese nella speranza di conseguire una «obliterazione dei reati» configurabili nei suoi confronti (cfr. Cass., Sez. III, 19 maggio 2005, n. 35629, che individua l'inutilizzabilità assoluta proprio per le dichiarazioni di extracomunitari entrati clandestinamente nel territorio dello Stato utilizzando falsi passaporti, rispetto alle accuse di favoreggiamento della immigrazione clandestina e di altri reati da essi mosse a carico di terzi)» (Trib. Sciacca, ord. 9 maggio 2012. Nello stesso senso, Trib. Trapani, ord. 21 giugno 2016, nel proc. n. 1724/2016 R.G. G.I.P.).

Applicando i principi suesposti al caso di specie, ne discende l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai migranti che non sono mai stati sentiti nella veste di indagati di reato connesso. Non è, dunque, utilizzabile il contributo conoscitivo offerto da BRAOUS Yassine, MOUSSAOUI Oussama, OUCRIF Noureddine ed AL HOR AFTIKAR, mentre possono essere valutate le dichiarazioni rese da LFENIKI Karim all'udienza del 26 ottobre 2016, quando è stato sentito *ex art.* 210 c.p.p.

2. Esposizione del compendio probatorio

Risulta dagli atti che, il 12 aprile 2016, la nave della Guardia Costiera «Ubaldo Paciotti CP 941» è approdata al molo Isolella di Trapani trasbordando 940 migranti di varia nazionalità, provenienti da due diversi interventi di soccorso posti in essere nel canale di Sicilia, in acque internazionali.

Con riguardo alla seconda operazione di soccorso, la preliminare attività investigativa svolta dalla Guardia Costiera ha portato ad individuare nel sedicente cittadino sudanese odierno imputato il pilota dell'imbarcazione trovata con un carico di 345 migranti.

Sono stati, quindi, escussi a sommarie informazioni BRAOUS Yassine, MOUSSAOUI Oussama, OUCRIF Noureddine, LFENIKI Karim ed AL HOR AFTIKAR.

Non potendosi tenere conto degli ulteriori contributi dichiarativi, perché inutilizzabili, ci si limiterà ad esporre quanto riferito dal cittadino marocchino LFENIKI Karim all'udienza del 26 ottobre 2016.

Il LFENIKI ha raccontato di essersi rivolto, su indicazione e con l'intermediazione di altri conoscenti, a tale ABDERAZAK, il quale, verso un corrispettivo di circa € 1.500,00, gli procurò un posto per un viaggio in mare verso l'Europa.

Il LFENIKI – che aveva impegnato tutti i soldi guadagnati col suo lavoro per pagare il viaggio e sfuggire ad una situazione che riteneva per lui pericolosa – si recò in un punto di raduno a Sabrata, in Libia, dove c'erano tanti altri africani, uomini, donne e bambini, pronti a salpare come lui.

I migranti – ammassati all'interno di una sorta di recinto e coordinati da persone armate, che non si facevano scrupolo di picchiarli e terrorizzarli – furono fatti salire, in gruppi da 20-30 persone, in piccole imbarcazioni, che li portarono fino ad un barcone più grande, sul quale trovarono posto circa 400 persone.

Durante lo svolgimento delle operazioni, l'oscurità era così fitta che il LFENIKI non poteva scorgere il volto degli uomini armati che li tenevano sotto tiro, ma percepiva che dovevano essere in tanti e sentiva che parlavano una lingua simile alla sua. Capitava di udire spari a distanza ed al dichiarante non furono risparmiate le percosse.

Giunto sul barcone, il LFENIKI vide un libico che parlava con l'odierno imputato. Il dichiarante non capì quel che i due si dissero, ma il libico parlava molto di più, rivolgeva ordini ed insulti, aveva un tono di voce alto e prepotente e sembrava dare istruzioni su come guidare. L'ABDALLAH, dal canto suo, rispondeva con poche parole ed aveva un atteggiamento remissivo («sì, sì, sì, va bene, va bene»).

Quando il libico andò via, il prevenuto si mise alla guida, per poi confondersi con gli altri migranti all'arrivo dei soccorsi, che avevano posto fine

ad un viaggio assai rischioso, nel corso del quale il natante barcollava ed i passeggeri – tra i quali anche bambini in tenerissima età – potevano muoversi a stento e non avevano a disposizione dotazioni di sicurezza (cfr. esame del LFENIKI all'udienza del 26 ottobre 2016, p. 4 e ss. della trascrizione).

Nel corso dell'interrogatorio reso in sede di udienza di convalida, l'ABDALLAH ha detto di aver pagato per la traversata € 1.200,00, che il viaggio era stato organizzato da cittadini libici e che taluno di questi, a Sabrata, aveva chiesto a lui e ad altri due migranti se sapevano guidare una barca, arrivando a sparare ad un nigeriano, che aveva la sola "colpa" di non aver capito cosa gli stessero domandando.

A quel punto ed essendo stato minacciato di morte se non avesse obbedito, l'imputato – sebbene senza esperienza – si mise alla guida, mentre una cittadina marocchina prese in mano il telefono satellitare, che lui non sapeva usare.

Gli organizzatori consegnarono una bussola, indicando la rotta da seguire, e, per un tratto di navigazione, accompagnarono il barcone.

3. Vaglio di attendibilità dei dichiaranti, ricostruzione del fatto e statuizioni finali

Illustrato il compendio probatorio, la sua valutazione richiede, quale primo passo, un attento vaglio di attendibilità dei dichiaranti, a cominciare dall'indagato di reato connesso LFENIKI Karim, nei cui confronti devono trovare applicazione i criteri metodologici illustrati dalla Suprema Corte nell'esegesi del dato normativo di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 192 c.p.p.

Ne discende che occorre, «in primo luogo, verificare la credibilità del dichiarante, valutando la sua personalità, le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i suoi rapporti con i chiamati in correità e le ragioni che lo hanno indotto alla confessione ed all'accusa dei coautori e complici; in secondo luogo, (occorre) verificare l'attendibilità delle dichiarazioni rese, valutandone l'intrinseca consistenza e le caratteristiche, avendo riguardo, tra

l'altro, alla loro spontaneità ed autonomia, alla loro precisione, alla completezza della narrazione dei fatti, alla loro coerenza e costanza; (occorre), infine, verificare l'esistenza di riscontri esterni, onde trarne la necessaria conferma di attendibilità» (Cass., 7 maggio 2013, n. 21171, Lo Piccolo ed altro, CED 255553. Conf. ex plurimis: Cass., 21 dicembre 2004, n. 2350, Papalia ed altri, CED 230716; Cass., 2 febbraio 2004, n. 17248, Agate ed altri, CED 228662; Cass., 12 dicembre 2002, n. 15756, PG in proc. Contrada, CED 225565; Cass., 18 gennaio 2000, n. 4888, Orlando, CED 216047).

Alle dichiarazioni che abbiano superato l'attento scrutinio di cui s'è detto va, poi, riconosciuta natura di prova e non mero indizio, come si desume dal tenore letterale della disposizione di cui all'art. 192, comma 2, c.p.p. – che si riferisce ad «altri elementi di prova» – e dalla sua collocazione sistematica tra le disposizioni generali sulle prove.

Nel caso di specie, non emergono motivi di astio o rancore che avrebbero potuto indurre il LFENIKI a rendere false dichiarazioni accusatorie a carico dell'ABDALLAH. Per converso, sotto il profilo pratico, egli avrebbe avuto maggior convenienza a non mettere a disposizione degli inquirenti il proprio contributo conoscitivo, perché, così facendo, si sarebbe sottratto alle plurime audizioni cui è stato sottoposto ed al connesso “monitoraggio” da parte degli organi di P.G. ed avrebbe potuto far perdere le proprie tracce, come molti altri hanno già fatto.

Le dichiarazioni rese si profilano, poi, logiche, coerenti, precise, circostanziate e ricche di dettagli nonché riscontrate dalla sostanziale confessione del prevenuto.

Data la convergenza delle fonti, non v'è difficoltà ad affermare che ABDALLAH Ahmad ha posto in essere il fatto tipico del delitto contestato, essendosi posto alla guida del barcone stracolmo di migranti salpato dalle coste libiche nell'aprile 2016, soccorso in acque internazionali ed infine approdato nel porto di Trapani.

Tuttavia, il prevenuto ha descritto sé stesso come un migrante tra i migranti ed ha detto di aver pagato per il viaggio e di essere stato costretto a mettersi al comando.

In proposito, la versione dell'ABDALLAH non può essere bollata come interessata e tenuta in non cale, trovando conforto nelle parole dell'unico teste d'accusa, che – rispondendo a precise domande del pubblico ministero e del giudice – ha descritto uno stato di soggezione dell'imputato rispetto agli organizzatori della traversata. Dalle parole del LFENIKI emerge, infatti, che l'imputato non si rapportava in modo paritario ai libici che gestivano le operazioni, ma ne era succube ed emerge altresì che l'ABDALLAH venne istruito all'ultimo momento persino su come guidare.

È, dunque, verosimile che il prevenuto si sia prestato a fare da braccio operativo del periglioso viaggio perché costretto dallo stato di necessità, ossia dalla necessità di salvare sé stesso dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato – non potendosi considerare volontaria causazione la mera richiesta di affrontare il viaggio – né altrimenti evitabile, stante l'enormità e l'imminenza del pericolo di vita.

Ad abundantiam, si aggiunga che la situazione descritta è comune a quanto riscontrato in molti altri procedimenti per fatti analoghi a quello oggetto di giudizio. Il quadro fotografato dalle emergenze anche di altri processi rivela, infatti, che, spesso, gli spregiudicati organizzatori dei viaggi di migranti, per evitare di esporre sé stessi al rischio della vita o della cattura, affidano il comando dei barconi a taluno dei passeggeri, reclutato all'ultimo momento con la promessa o dazione di emolumenti in denaro o dietro grave minaccia; il più delle volte, il malcapitato nocchiere del barcone – non sempre dotato di significativa esperienza di navigazione – viene scelto tra i migranti subsahariani, giudicati dai nord-africani organizzatori della traversata ultimi tra gli ultimi e, quindi, prescelti per l'ingrato compito di comandare l'imbarcazione, col

connesso rischio delle gravi sanzioni previste per il reato oggetto del presente procedimento.

A questo punto, alla stregua delle considerazioni svolte, non resta che assolvere ABDALLAH Ahmad dal reato ascrittogli, *ex art.* 530, comma 3, c.p.p., sussistendo quantomeno il serio e fondato dubbio che egli possa avere agito in stato di necessità.

A norma dell'art. 300 c.p.p., va dichiarata l'estinzione della misura cautelare in corso di esecuzione ed ordinata l'immediata liberazione dell'imputato, se non detenuto per altra causa.

P.Q.M.

Visti gli articoli di legge in rubrica, 530, comma 3, c.p.p.,

assolve

ABDALLAH Ahmad dal reato ascrittogli;

visto l'art. 300 c.p.p.,

dichiara

estinta la misura cautelare in corso di esecuzione e

ordina

l'immediata liberazione dell'imputato, se non detenuto per altra causa.

Motivazione contestuale.

Trapani, 9 novembre 2016

Il Giudice

Caterina Brignone

Caterina Brignone

*Letta in udienza e depositata
in cancelleria*

TD

09 NOV. 2016

IL CANCELLIERE
Dott.ssa Mariella Oliveri